SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 1291)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1970 (V. Stampato n. 1972)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (CARON)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 luglio 1970

Fissazione di un nuovo termine per il compimento delle operazioni di liquidazione del soppresso Ente autotrasporti merci (EAM)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'Ente autotrasporti merci (EAM), di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 413, è stabilito al 31 dicembre 1970.

Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, la liquidazione non sia ancora completamente definita, il liquidatore sottopone il conto della sua gestione alla

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

approvazione dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, accompagnata da una propria relazione e da una relazione del comitato di sorveglianza. Per le partite residue, la liquidazione viene proseguita ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2.

Il commissario liquidatore dell'Ente autotrasporto merci (EAM), ovvero l'ufficio liquidazioni del Tesoro, che dovesse proseguire la liquidazione, potranno, allo scopo di accelerare le operazioni, stipulare apposita convenzione con l'organizzazione che, all'epoca, si troverà a gestire il servizio TIR ovvero con altro soggetto idoneo, perchè si accolli la garanzia per tutti i carnets garantiti o emessi sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413.

La convenzione, che sarà soggetta a registrazione gratuita, dovrà essere previamente autorizzata dai Ministri delle finanze e dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con quello del tesoro, e comporterà la liberazione della gestione commissariale per la liquidazione dell'EAM dalla garanzia di cui al comma precedente.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 413.